



Città di Vigevano

COMUNE DI VIGEVANO
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Servizio Verde Pubblico e Ambiente
Corso Vittorio Emanuele II n. 25 Vigevano (Pavia)

Spett.le Operatore economico

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 50 LETT. E) DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE E ISPEZIONE IN CAMPO DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VIGEVANO AI SENSI DELLA DGR XI/3502 DEL 05/08/2020 E DELLA DGR XI/5360 DEL 11/10/2021 DGR 816 DEL 31/07/2023, DGR 3649 DEL 16/12/2024 E DGR. 4720 DEL 14/07/2025. BIENNIO DICEMBRE 2026 – NOVEMBRE 2028 – CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 108 DEL D.LGS. 36/2023

Procedura negoziata ai sensi degli articoli 14 e 50 lett. e) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

CODICE NUTS ITC48

CIG BC6BEE9C7E

CPV PREVALENTE 71356100-9

CUI S85001870188202500004

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Vigevano nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: www.ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare alle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" e "Partecipazione

alle gare", presenti nella sezione "Libreria documentale" di Sintel, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Innovazione e Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: **"Guide e Manuali"** e **"Domande Frequenti degli Operatori Economici"**.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA SPA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Nota

Il presente disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n.1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27/06/2023 e Bando Tipo ANAC n. 1/2026 (Delibera n. 148 del 1° aprile 2026), *per analogia strutturale e principi di indirizzo generale*.

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

"Codice", il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come aggiornato ed integrato dal D.Lgs. 209/2024;

"Stazione Appaltante" ed "Amministrazione aggiudicatrice" Comune di Vigevano

"ANAC", l'Autorità Nazionale Anticorruzione".

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice	COMUNE DI VIGEVANO Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (Pavia) CF 85001870188 PEC protocollovigevano@pec.it sito internet www.comune.vigevano.pv.it
Tipologia della procedura	Procedura negoziata ai sensi degli articoli 14 e 50 lett. e) del Codice
CPV principale	71356100-9
Oggetto della procedura di gara	SERVIZI DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE E ISPEZIONE IN CAMPO DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VIGEVANO AI SENSI DELLA DGR XI/3502 DEL 05/08/2020 E DELLA DGR XI/5360 DEL 11/10/2021 DGR 816 DEL 31/07/2023, DGR 3649 DEL 16/12/2024 E DGR. 4720 DEL 14/07/2025. BIENNIO DICEMBRE 2026 – NOVEMBRE 2028
Codice CIG	BC6BEE9C7E
Codice CUI	S85001870188202500004
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 12:00 del giorno

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del codice dei contratti pubblici
Valore totale della procedura	€ 176.000,00
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Vigevano (PV)
Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice	Dott.ssa Sibilla Facchetti mail: sfacchetti@comune.vigevano.pv.it
Responsabile per la fase di affidamento del Comune di Vigevano	Dott.ssa Nicoletta Di Nicola Tel: 0381 299278- mail: ndinicola@comune.vigevano.pv.it
Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Determina dirigenziale di approvazione atti di gara	Determinazioni n.
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il Responsabile per la fase di affidamento del Comune di Vigevano.	

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema di e-procurement della Regione Lombardia denominato SINTEL, accessibile dall'indirizzo <http://www.aria.regione.lombardia.it>.

Le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 88 del Codice, tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento verranno gestite tramite la Piattaforma Sintel.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 10 del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfi gli obblighi in materia di contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108 comma 10, o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA SPA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel già menzionato documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice-civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare a quanto previsto nell'allegato documento denominato *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL”*;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Documento allegato *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL”* che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del disciplinare alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *“Regolamento di utilizzo della Piattaforma”*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo

“Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara, presente sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro **tre giorni prima** della scadenza e pertanto entro il giorno [REDACTED] mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6- quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’oggetto della presente procedura è l’affidamento DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE E ISPEZIONE IN CAMPO DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VIGEVANO AI SENSI DELLA DGR XI/3502 DEL 05/08/2020 E DELLA DGR XI/5360 DEL 11/10/2021 DGR 816 DEL 31/07/2023, DGR 3649 DEL 16/12/2024 E DGR. 4720 DEL 14/07/2025. BIENNIO DICEMBRE 2026 – NOVEMBRE 2028 ”, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Il presente appalto è costituito da un unico lotto. Trattandosi di un servizio organico, unitario e non frazionabile di ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio comunale, la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente né gestionalmente conveniente per la Stazione Appaltante.

Importo dell’appalto: 176.000,00. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare il quinto d’obbligo ex lege per ulteriori € 35.200,00 (IVA esclusa), per un valore massimo complessivo stimato pari a € 211.200,00 (IVA esclusa).

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera. **Il costo della manodopera non è indicato per le prestazioni di natura intellettuale (CPV 71356100 – 9), mentre per la componente non intellettuale (CPV 79500000-9), essendo prestazione accessoria di importo inferiore al 30%, non è quantificato.**

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: **H442** studi ed attività professionali.

6. AVVALIMENTO

(Art. 104 D.Lgs. 36/2023) 1. Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale previsti dal presente disciplinare avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con essi. 2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95 del Codice) e dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA/Albo Professionale). 3. È ammesso l'avvalimento cd. "premiale", ossia finalizzato esclusivamente a migliorare l'offerta tecnica del concorrente mediante l'attribuzione di un punteggio superiore. 4. Nel caso di avvalimento avente ad oggetto titoli di studio o di formazione oppure esperienze professionali pertinenti (es. ispettori/tecnici abilitati), l'impresa ausiliaria deve eseguire direttamente i servizi per i quali tali capacità sono richieste, assumendo il ruolo di subappaltatore/esecutore operativo nell'ambito dell'appalto.

7. DURATA

La durata del servizio è di 24 mesi decorrenti dal 1° dicembre 2026 al 31 30 novembre 2028. E' prevista la possibilità di una proroga tecnica, per un periodo massimo di n. 6 (sei) mesi, esclusivamente al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento e della conclusione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

8. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora si verificano variazioni del costo del servizio superiori al 5% rispetto all'importo complessivo, i prezzi contrattuali saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa, sulla base degli indici sintetici ISTAT.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre in sede di offerta.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali

possono, entro 5 giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto e nei successivi.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico nella versione 2.0 (di seguito FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata

previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante esclude l'operatore economico qualora dimostri, con mezzi adeguati, che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

In applicazione dei principi di legalità, tassatività e prevedibilità (art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023) e in conformità agli orientamenti giurisprudenziali di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7/2024, le fattispecie rilevanti ai fini dell'esclusione sono **esclusivamente e tassativamente** quelle tipizzate dall'**art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, come modificato e integrato dal **D.Lgs. n. 209/2024 (Decreto Correttivo)**.

Nello specifico, l'esclusione potrà essere disposta solo al verificarsi di una delle seguenti ipotesi tassative, alle condizioni e nei limiti temporali previsti dal citato art. 98:

- a) Presenza di sanzioni esecutive iscritte nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti;
- b) Intervenuta risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico per significativo e persistente inadempimento, ovvero condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili, derivanti da gravi carenze nell'esecuzione di una prestazione contrattuale;
- c) Condanna con sentenza non definitiva (o decreto penale di condanna) per i reati specificamente individuati dal comma 3 dell'art. 98, qualora la condotta incida in modo diretto e negativo sulla moralità professionale dell'operatore in relazione al contratto da affidare;
- d) Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio, ovvero presentazione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- e) Presenza di gravi violazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia ambientale e sociale.

La stazione appaltante procede alla valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico garantendo il preventivo ed effettivo **contraddittorio** con l'interessato. L'operatore economico non è escluso se dimostra di aver adottato adeguate misure di mitigazione e autodisciplina (*self-cleaning*), ai sensi dell'art. 96 del Codice, valutate idonee dalla stazione appaltante.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

10.1 Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica

nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10.2 Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2,

dell'Allegato II.3 del Codice.

Gli operatori economici che occupano meno di 15 dipendenti rendono apposita dichiarazione sostitutiva attestante tale condizione all'interno della Domanda di Partecipazione o del DGUE.

11. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

11.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice.

b) per le cooperative: iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

c) per le cooperative sociali: iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il sistema FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- per i Soggetti (Imprese/Società/ConSORZI), è richiesto avere:

- nel proprio organico, personale in possesso dei requisiti professionali indicati all'art. 20 della D.G.R. n. 3502/2020 ed all'art. 28 della D.G.R. 5360/2021 di Regione Lombardia ed eventuali s.m.i. al quale si rinvia;
- avere nel proprio organico, personale in possesso di un'attestazione di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciata dall'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (E.N.E.A.)

oppure

- da un Ente Locale (Provincia o Comune) della Regione Lombardia a seguito dell'avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione ai sensi della L. n. 10/1991 e ss.mm.ii., del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e delle Disposizioni Regionali (art. 20, c. 4 della D.G.R. n. 3502/2020 e art.28, c. 4 della D.G.R. n.5360/2021).

- per i professionisti, che espletano l'incarico in forma individuale o per conto dei soggetti di cui al punto precedente:

- nel proprio organico personale in possesso requisiti professionali indicati all'art. 20 della D.G.R. n. 3502/2020 ed all'art. 28 della D.G.R. 5360/2021 di Regione Lombardia ed eventuali s.m.i. al quale si rinvia;
- possedere un'attestazione di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciata dall'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (E.N.E.A.) oppure da un Ente Locale (Provincia o Comune) della Regione Lombardia a seguito dell'avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione ai sensi della L. n. 10/1991 e ss.mm.ii., del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e delle Disposizioni Regionali (art. 20, c. 4 della D.G.R. n. 3502/2020 e art.28, c. 4 della D.G.R. n.5360/2021).

11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Di aver eseguito negli ultimi 10 anni, almeno 3 contratti analoghi con la pubblica amministrazione o con un soggetto privato. Per contratti analoghi si intendono contratti di importo ciascuno dei quali almeno pari al valore stimato del presente appalto.

11.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETISTI, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di una aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

11.4 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui al **punto 8.1, lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna impresa componente del raggruppamento / consorzio ordinario / GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascuna impresa componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica e rappresentanza.

12. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

Requisiti di capacità e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Si applica l'art. 67, comma 1, lett. c) del Codice nel caso in cui il consorzio esegua la prestazione tramite le consorziate indicate in sede di gara.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che eseguano direttamente con la propria struttura, o che designino imprese esecutrici, dimostrano i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria secondo le modalità previste dall'articolo 67 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

13. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto del presente appalto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato. Si rinvia al capitolato speciale d'appalto art. 10.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, né la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Resta inteso che:

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 bis è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al **punto 5**, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

15. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Non è richiesta la garanzia provvisoria.

A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Aggiudicatario è tenuto a prestare, entro il termine di n.15 (quindici) giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione, una cauzione definitiva valida per tutto il periodo di efficacia del contratto alle condizioni indicate all'art. 53 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti negli albi previsti dalla normativa vigente, e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preven5va escussione, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, in conformità alle Linee guida ANAC e agli schemi tipo vigente.

La garanzia conserva efficacia fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del provvedimento equivalente e potrà essere progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'Aggiudicatario

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla **delibera Anac n. 524 del 22 dicembre 2025 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2026)**, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la relativa documentazione devono essere:

- presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel.
- sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le offerte devono essere trasmesse **entro le ore 000000 del giorno di 2026, a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta, fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente disciplinare.

17.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "*Invia offerta*", che consente di predisporre:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di SINTEL.

N.B. Come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "*Invia offerta*", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi dal 15 al 17) componenti il percorso guidato "*Invia offerta*". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "*Invia Offerta*" in Sintel per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "*Salva*" consente di interrompere il percorso "*Invia offerta*" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 4 "*Riepilogo*" del percorso "*Invia Offerta*", al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della

domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in

inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La domanda di partecipazione potrà essere redatta sul modello predisposto e messo a disposizione all'indirizzo Internet <http://www.ariaspa.it> sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura, funzionalità "*Documentazione di gara*".

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP della Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica che non possono in alcun modo alterarne il contenuto sostanziale (v. Delibera 148/2026 e principio di risultato ex art. 1) e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel **primo step** del percorso guidato "Invia Offerta" della Piattaforma Sintel, l'operatore economico utilizza gli appositi campi, per compilare o allegare la seguente documentazione:

(*) L'operatore economico deve allegare e presentare, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE), nel campo "eDGUE Response", in formato xml compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante.

Per generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione dalla Stazione Appaltante in documentazione di gara, l'operatore economico potrà utilizzare il servizio messo a disposizione Aria Lombardia o da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>.

1. **DGUE Response (*)** in formato xml e PDF firmato Digitalmente;
2. Domanda di partecipazione;
3. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
4. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
5. Procura (eventuale);
6. Dichiarazione standard minimi sociali (da inserire in busta amministrativa);
7. Dichiarazione su format regionale comunicazione del dato sulla titolarità effettiva per enti privati art. 69 par. 2 del reg. (UE) 1060/2021 (da inserire in busta amministrativa);
8. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su composizione societaria;
9. Dichiarazione per tracciabilità;

a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello allegato alla Documentazione di gara.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai

sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta è esente dall'imposta di bollo. L'imposta di bollo è dovuta unicamente dall'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto ed è commisurata all'importo dell'affidamento secondo le tabelle di cui al citato Allegato I.4.

b. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano ~~e la ragionevole capacità di~~ adempimento del contratto.

c. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

Le fattispecie rilevanti ai fini dell'esclusione sono **esclusivamente e tassativamente** quelle tipizzate dall'**art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, come modificato e integrato dal **D.Lgs. n. 209/2024 (Decreto Correttivo)**.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultano nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati, in modo aggiornato, alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione aggiudicatrice, reperibile come riportato al punto 2.1 del presente disciplinare di gara;
- di applicare il CCNL indicato dall'Amministrazione aggiudicatrice o altro equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto e di accettare il Patto d'integrità e

l'Informativa Privacy del Comune di Vigevano inserito all'interno della sezione "Documentazione di gara;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;

- di aver scaricato, esaminato e valutato in ogni sua parte, con la massima diligenza professionale, l'intera documentazione scaricabile al link indicato nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma Sintel;

che l'offerta economica avanzata è stata formulate tenendo conto di tutti gli elementi, prescrizioni, vincoli e specificità contenuti negli elaborati di gara

- manifesta il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. n. 36/2023;

- di essere iscritto all'Anagrafe tributaria – Ufficio delle Entrate;

- di mantenere le posizioni previdenziali e assicurative che verranno indicate nel Modello di Domanda di partecipazione;

- di essere in regola con relativi versamenti previdenziali e assicurativi;

- di essere il titolare effettivo;

- di essere consapevole che, ove l'impresa occupi più di 50 dipendenti e dunque sia tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve produrre, a pena di esclusione, **al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- Ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad assicurare una quota pari ad almeno il **30% delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse all'occupazione giovanile (sotto i 36 anni) e all'occupazione femminile.

L'operatore economico dichiara altresì :

- il rispetto degli obblighi in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

- di essere consapevole che, ove l'impresa occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, pur non essendo tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si obbliga, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- di essere consapevole che, ove l'impresa occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è tenuta, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;

- di essere consapevole che in base al Regolamento UE n. 576/2022 dell'8 aprile 2022, è vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE, degli articoli 7 e 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE, nonché dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con: a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici;

Resta inteso che il mancato adempimento degli obblighi di cui ai punti 19 e 20 determinerà l'applicazione delle penali pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le eventuali ulteriori dichiarazioni sono compilate e sottoscritte, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui il consorzio designi nella domanda di partecipazione la consorziata esecutrice, DGUE e Domanda di partecipazione devono essere compilati e sottoscritti dalla consorziata esecutrice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

20. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI

Dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti di servizi (e relative percentuali) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c le parti di servizi (e relative percentuali) ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
 - dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - (o, in alternativa,)
 - a) di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
.....[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ;
 - e) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
 - (o, in alternativa)
 - g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - (o, in alternativa)
 - h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

21. OFFERTA TECNICA

Al **secondo step** del percorso guidato “Invia Offerta”, l’Operatore Economico inserisce in Piattaforma la documentazione relativa all’Offerta Tecnica, secondo le modalità di seguito riportate.

Tutti i documenti che costituiscono l’Offerta Tecnica devono essere firmati secondo le modalità previste al precedente punto 15.1. (in caso di RTI devono essere firmati da tutti i componenti del raggruppamento).

L’Offerta Tecnica deve essere composta da:

21.1 RELAZIONE TECNICA: L’ Offerta tecnica deve articolarsi in una Relazione tecnica illustrativa suddivisa in capitoli e paragrafi che tratti i criteri di valutazione indicati nell’allegato “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA” a firma del RUP, da caricarsi tramite l’upload preferibilmente un unico file firmato digitalmente.

Ogni pagina dovrà essere numerata ed ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio e sottocriterio esplicitati nel citato allegato. La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente n 15 facciate in formato A4 numerate, carattere Arial formato non inferiore a 12 e potrà comprendere schemi grafici, diagrammi e immagini esplicative del testo.

Sono escluse dal conteggio eventuali copertine, indici, schede tecniche, certificati.

I files dovranno avere una risoluzione digitale adeguata all’agile trasmissione e consultazione.

UNA DICHIARAZIONE FIRMATA contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo

congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche **una copia firmata della Relazione Tecnica, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.**

L’operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell’offerta tecnica allega, oltre all’offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

L’Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. Ove venga presentata un’offerta tecnica che superi il numero massimo di pagine/facciate indicate in relazione a ciascun criterio, il concorrente non sarà escluso per tale motivo ma la propria offerta potrà non formare oggetto di valutazione per la parte eccedente.

AVVISO - SECRETAZIONE OFFERTA TECNICA

- 1 In caso di mancata presentazione della dichiarazione di secretazione, si procederà a dare accesso integrale all’offerta.
- 2 In caso di secretazione dell’intera offerta tecnica, si procederà a dare accesso integrale all’offerta stessa. Si valuterà la fondatezza delle motivazioni relative alla secretazione in vista della possibile pubblicazione dell’offerta. Le dichiarazioni di secretazione dovranno essere precise e circoscritte.

22. OFFERTA ECONOMICA

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base di gara.

Al **terzo step** del percorso guidato "Invio Offerta", l'Operatore Economico dovrà:

a) **inserire** negli appositi capi in Piattaforma, a pena di esclusione:

b) **il ribasso percentuale offerto** sull'importo dei servizi a base d'asta, al netto dell'IVA

Il costo della manodopera non è indicato per le prestazioni di natura intellettuale (CPV 71356100 – 9), mentre per la componente non intellettuale (CPV 79500000-9), essendo prestazione accessoria di importo inferiore al 30%, non è quantificato.

DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DEL CCNL disponibile nella sezione "Documentazione di gara" . Tale dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Al **quarto step** del percorso guidato, la Piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" che l'Operatore Economico deve scaricare, sottoscrivere digitalmente secondo le modalità indicate nei paragrafi 15 e 17 del presente disciplinare e caricare in Piattaforma nell'apposito campo l'upload del "Documento d'offerta".

Al **quinto step** del percorso guidato "Invia offerta", l'Operatore Economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'Operatore Economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Al momento della ricezione dell'offerta, Sintel ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 Codice.

La valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio Massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

Pertanto, il responsabile della fase di affidamento procederà nel seguente ordine:

- a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- d) all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio e all'ammissione e d esclusione degli operati economici alla seconda fase – apertura offerta tecnica
- c) all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e sottoporle alla commissione per la valutazione in seduta riservata;
- d) alla seduta pubblica di comunicazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche da parte della commissione e all'apertura delle offerte economiche;
- e) all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi del successivo art. 23 del disciplinare;
- f) all'individuazione del 1^ migliore offerente e alla stesura della graduatoria,
- g) alla richiesta eventuale di giustificazioni in caso di anomalia ai sensi dell'art. 23 del disciplinare di gara;
- h) alla verifica della documentazione relativa ai requisiti del migliore offerente;
- i) all'eventuale esclusione in caso di mancata dimostrazione dei requisiti o in caso l'offerta sia ritenuta anomala a seguito della valutazione delle giustificazioni presentate;
- l) all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo agli adempimenti di cui all'art. 90, comma 1 lettera d) del Codice.
- l) allo scorrimento nella graduatoria.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, ove richieste, verrà effettuata dal responsabile della fase di affidamento con il supporto della commissione giudicatrice.

23.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella allegata a firma del RUP Dott.ssa Sibilla Facchetti con la relativa ripartizione dei punteggi.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: IL CONCORRENTE È ESCLUSO DALLA GARA NEL CASO IN CUI CONSEGUA UN PUNTEGGIO INFERIORE A 45 PUNTI SU 70 PER IL PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è attribuito un coefficiente da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica, costituito da un valore variabile da zero ad uno secondo la seguente tabella di giudizi (con possibilità attribuzione di valori intermedi in caso di giudizi intermedi):

V(a)	Giudizio di ciascun singolo commissario:
0,00	Offerta non valutabile sotto nessun profilo. contenuti assenti
0,10	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o inconsistente sotto il profilo quali-quantitativo
0,30	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o inconsistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,40	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,50	Offerta scarsa. contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,60	Offerta sufficiente. contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,70	Offerta discreta. contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,80	Offerta buona. contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,90	Offerta molto buona. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
1	Offerta ottima. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o molto consistenti sotto il profilo quali-quantitativo

Una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

I Coefficienti definitivi saranno moltiplicati per il punteggio o sub-punteggio di riferimento. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale.

In relazione a ciascun criterio tecnico tabellare e quantitativo, ove presente, a ciascuna offerta viene attribuita una valutazione secondo le indicazioni riportate nell'allegato "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA" a firma del RUP.

24. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione dei punteggi per l'offerta economica e la conseguente formulazione della graduatoria avverranno sulla piattaforma Sintel.

All'OFFERTA ECONOMICA di ciascun concorrente è attribuito un punteggio massimo di **30 punti**.

Il punteggio per l'offerta economica di ciascun concorrente sarà attribuito mediante la **formula del prezzo**

minimo di cui al paragrafo 3.5 del Manuale ARIA Lombardia ("Formule di attribuzione del punteggio economico"), di seguito riportata:

$$PE = PE_{\max} \times \frac{S_o}{S_{\max}}$$

dove:

- S_o = Percentuale offerta dal singolo concorrente
- $PE_{\max}$ = Punteggio economico massimo assegnabile
- $S_{\max}$ = Percentuale più alta offerta in gara

25. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio tecnico per i criteri discrezionali attribuito al concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum (C_{xi} \times P_x)$$

dove:

- P_i = Punteggio tecnico attribuito al concorrente i -esimo per gli elementi discrezionali
- C_{xi} = Coefficiente (media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari) del criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo
- P_x = Punteggio massimo del criterio di valutazione X
- n = Numero totale dei criteri di valutazione di natura discrezionale

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari e quantitativi, ove presenti, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

26. RIPARAMETRAZIONE FINALE:

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio (o sub-criterio) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione giudicatrice non procederà ad alcuna forma di riparametrazione; pertanto, relativamente ad ogni criterio (o sub-criterio), effettuerà solamente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per il relativo peso) e, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi così assegnati determinerà il punteggio "reale" dell'offerta tecnica, valore di riferimento ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia.

In ogni caso, i punteggi verranno calcolati prendendo in considerazione fino a due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5 (arrotondamento matematico).

È ammessa una sola riparametrazione (cd. riparametrazione semplice).

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La Commissione giudicatrice supporterà il Responsabile della fase di affidamento nell'ambito della valutazione dell'eventuale subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

28. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura è gestita sulla PAD di Ariaspa "Sintel", la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta telematica di gara avrà luogo in data **2026 ore**

Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

28.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile di fase, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

29. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai

concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il responsabile di fase, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

Si rendono visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il responsabile di fase, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

Il responsabile di fase, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il responsabile di fase, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante garantisce che nessuna decisione della presente procedura è adottata in via esclusivamente automatizzata. I concorrenti possono avvalersi di strumenti di IA per l'elaborazione degli atti di gara, restando unici responsabili della veridicità, accuratezza e conformità tecnica di quanto presentato e sottoscritto.

30. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta qualora l'offerta medesima risulti anormalmente bassa in base ai seguenti elementi specifici:

- a) gli oneri della sicurezza aziendali indicati appaiono potenzialmente incongrui;
- c) un ribasso significativo ovvero prezzi-costi tale/tali da rendere l'offerta manifestamente non sostenibile;
- d) proposte migliorative indicate nella relazione tecnica sproporzionate rispetto al valore economico offerto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni in forma scritta, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, e assegna un termine perentorio non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile di fase esamina le spiegazioni fornite avvalendosi della commissione giudicatrice e, ove strettamente necessario, può richiedere per iscritto chiarimenti puntuali su specifici elementi delle giustificazioni, assegnando un breve termine per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino inaffidabili o non giustificate in relazione al costo della manodopera e della sicurezza.

Il Responsabile di fase, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile di fase esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora non vi siano offerte anormalmente basse secondo il criterio di cui sopra, il Responsabile della fase di affidamento si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

31. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il Responsabile di fase procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell' Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 9 del disciplinare e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

N.B. Come evidenziato anche nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 159 del 2011, l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi

inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE è allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 ed è consultabile sul sito dell'Anac al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-16-aprile-2025-fvoe>. La lista viene aggiornata a mano a mano che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori.

L'avvenuta stipula del contratto non esime la stazione appaltante dal concludere entro un congruo termine la verifica dei requisiti autocertificati che non è stato possibile verificare entro i termini sopra indicati.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

In caso di esclusione, ai sensi dell'art 90 comma 1 lett. d) del Codice, il responsabile della fase di affidamento comunica la determinazione dirigenziale inerente all'esito della procedura agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o la decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, per la presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio di *standstill* di 32 giorni tra l'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e la stipulazione del contratto. La Stazione Appaltante procederà pertanto alla stipula del contratto d'appalto non appena saranno completate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario, senza obbligo di continuità temporale o attesa.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e art. 6.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto, al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura provata, a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta *oppure, in alternativa*, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

32. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

L'appaltatore si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

33. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità legate alla gestione della procedura di gara e alla stipula e gestione del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario verrà nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per le attività eseguite nell'ambito dell'affidamento.

34. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale o modalità equivalente mediante condivisione dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma Sintel, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

AVVISO ai sensi di Articolo 36, commi 1, 2 e 3 del Codice:

A) L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla Stazione Appaltante, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione resa ai sensi dell'articolo 90 del Codice.

B) Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la medesima piattaforma, gli atti di cui al punto A, nonché le offerte dagli stessi presentate.

C) Nella comunicazione dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, motivate e comprovate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice a tutela di segreti tecnici o commerciali.

Nel caso in cui sia stato richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e/o dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Tali decisioni possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i relativi giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione nella sola versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi e nei termini indicati dall'articolo 35, comma 2, del Codice.

35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia, sede di Milano, in Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano.

Per le controversie inerenti alla fase di esecuzione del contratto, derivanti dall'interpretazione, applicazione o risoluzione dello stesso, è esclusa la competenza arbitrale ed è devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del Giudice Ordinario del Foro competente per il territorio della Stazione Appaltante.

36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara all'allegato Informativa sulla privacy.

Il Responsabile della fase di affidamento
*Dott.ssa Nicoletta Di Nicola**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*